



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 27 dicembre 2022

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di FERMO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: Iscritto socio e amministratore di società all'estero

Con il quesito formulato l'11 luglio scorso si domanda:

- 1) se la disciplina delle incompatibilità si applica anche nel caso di società estere, specificando che nella fattispecie un iscritto risulta essere socio di capitale e amministratore in società con sede legale all'estero;
- 2) "se possa configurarsi la perdita dei requisiti di iscrizione nell'albo nel caso di un iscritto che abbia dichiarato di aver trasferito la propria residenza all'estero in quanto centro principale dei propri interessi economici e professionali e che l'attività residua marginale ancora presente in Italia viene seguita da collaboratori di studio".

Con riferimento alla prima questione sollevata dall'Ordine (iscritto che risulta essere socio con interesse economico prevalente e, contestualmente, anche amministratore con tutti o ampi poteri gestionali di una società di capitali estera) si evidenzia che l'art. 4, comma 1, del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, nel disporre l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio per conto proprio, in nome proprio o altrui, di attività d'impresa, non circoscrive il luogo di esercizio dell'attività ritenuta incompatibile con l'esercizio della professione; allo stesso modo, il comma 2 del citato articolo, nel prevedere i casi di esclusione dell'incompatibilità, non fa alcun riferimento al luogo di esercizio.

Di conseguenza, sembra possa ritenersi che, ai fini della sussistenza dell'incompatibilità, si debbano considerare incluse tutte le attività imprenditoriali svolte dall'iscritto per proprio conto (in nome proprio o altrui) a prescindere dal luogo del loro effettivo esercizio. Secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, infatti, le incompatibilità previste dall'ordinamento sono tassative e di stretta interpretazione; pertanto, in assenza di ulteriori riferimenti in merito al luogo di esercizio dell'attività incompatibile e in assenza di specifiche eccezioni al divieto in merito al luogo di esercizio, l'incompatibilità di determinate attività previste dalla legge appare prescindere dal luogo del loro effettivo esercizio.

Si consideri altresì che la *ratio* della norma sulle incompatibilità è volta a preservare l'indipendenza e l'imparzialità nell'esercizio della professione da parte dell'iscritto che, trovandosi ad esercitare contemporaneamente una delle attività incompatibili, potrebbe far prevalere i propri interessi personali e così influenzare il proprio giudizio professionale. Non si tratterebbe, quindi, di applicare ad ordinamenti esteri la norma interna sull'incompatibilità od estendere a questi gli effetti della norma interna, ma si tratta di applicare norme interne che regolano la professione del commercialista in Italia, limitandola in alcuni specifici casi. In altri termini, se l'iscritto intende esercitare in Italia la professione questi dovrà attenersi alle regole interne, a prescindere da quanto previsto negli altri ordinamenti.


Ciò è tanto vero che l'art. 12 del Codice deontologico prevede che il professionista che eroghi prestazioni professionali al di fuori del territorio italiano dovrà applicare sia le disposizioni del Codice della professione interno e sia le norme deontologiche vigenti nel paese estero (a prescindere se le norme deontologiche estere impongano qualcosa di ulteriore rispetto a quello italiano).

In senso conforme a tale orientamento si è espresso, peraltro, anche il Consiglio Nazionale Forense in ipotesi riguardanti l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e attività di lavoro subordinato rese all'estero¹.

Per ciò che invece attiene al quesito n. 2 e senza entrare nel merito del caso specifico che dovrà essere valutato da codesto Ordine, si osserva in via generale che in caso di trasferimento di residenza all'estero l'iscrizione nell'albo può essere mantenuta se nel circondario dell'Ordine il professionista abbia o mantenga il proprio domicilio professionale inteso come luogo in cui il professionista esercita in maniera "prevalente" ed effettiva la propria attività professionale. Sul concetto di domicilio professionale, oltre alle informative 22/2019, 114/2020 e 15/2020, si veda la risposta ai quesiti PO 74 e 120/2022 pubblicata sul sito di categoria e segnalata nella INFO alle Segreterie del mese di maggio 2022.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio



¹ Consiglio Nazionale Forense, parere del 26 settembre 2018, n. 59 e parere 24 settembre 2014, n. 63.